REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/90 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1990

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, le uve da tavola, i meloni e le pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2] ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990 ; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, le uve da tavola, i meloni e le pesche ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 245/90 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1785/90 [5] ha stabilito un periodo I per i prodotti succitati, per il periodo dal 2 luglio al 2 settembre 1990, a norma dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 ; che le previsioni di spedizioni spagnole destinate al mercato comunitario inducono a stabilire un periodo I per tutti i prodotti per il mese di settembre 1990 ;

considerando l'opportunità di rammentare che sono d'applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni da effettuarsi dagli Stati membri ai fini del buon funzionamento dell'MCS ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono fissati in allegato per :

i pomodori di cui al codice NC 0702 00 90, le lattughe a cappuccio di cui al codice NC 0705 11 10, le cicorie scarole di cui al codice NC ex 0705 29 00, le carote di cui al codice NC ex 0706 10 00, le uve da tavola di cui al codice NC 0806 10 19, i meloni di cui al codice NC 0807 10 90, le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
(2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
(3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
(4) GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 14.
(5) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 51.

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 3 settembre e il 7 ottobre 1990

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 90	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 10	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 19	I
Meloni	0807 10 90	I
Pesche	ex 0809 30 00	I